

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

77 / 2026 del 03/03/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA AREU E AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA AREU E AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

VISTI:

- la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991(91/396/CEE) sull'introduzione di un Numero Unico Europeo per le chiamate di emergenza;
- il Decreto 27 aprile 2006 del Ministero delle Comunicazioni relativo all'individuazione del Servizio 112 Numero Unico Europeo d'Emergenza (nel seguito anche "Servizio NUE 112") quale servizio abilitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003 a ricevere chiamate d'urgenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115 e 118;
- l'articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, così come sostituito dalla Legge Regionale del 11 agosto 2015 n. 23, il quale stabilisce che, rispettivamente al comma 3 e al comma 7, "l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia, garantisce altresì l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo (...) In riferimento all'attività NUE 112 svolta dall'Agenzia, qualora si rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne l'afferenza diretta alla direzione generale della Presidenza della Giunta stessa" e che "In relazione al NUE 112, la Giunta regionale oltre ad assegnare annualmente uno specifico finanziamento secondo quanto previsto dal comma 6, definisce le modalità di collaborazione dell'Agenzia con altre amministrazioni pubbliche per l'implementazione e lo sviluppo del servizio sul territorio nazionale";
- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli articoli 68, 69 e 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione Digitale" e s.m.i.;
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);

- la lettera a) dell'articolo 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, la quale prevede l'istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con Centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d'Intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- la Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 32, della Regione Calabria, recante "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero";

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Regionale Calabria n. 152 del 13.04.2023 (Atto di indirizzo e modifiche delle DDGGRR n. 575/2021 e n. 120/2022) sono state definitivamente conferite ad Azienda Zero le competenze in materia di realizzazione e gestione del sistema regionale di emergenza urgenza, fatta eccezione per la sola attività di realizzazione della Centrale Operativa del NUE 1-1-2, la cui responsabilità permane in capo ai Dipartimenti Regionali "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" ed "Economia e Finanze", disponendo altresì il trasferimento delle risorse necessarie per allestimenti e gestione in base ai fabbisogni determinati da Azienda Zero (o soggetto delegato);

PRESO ATTO che Azienda Zero, con nota prot. n. 2036 del 26/01/2026, ha manifestato ad AREU l'interesse nell'avviare un percorso volto alla sottoscrizione di una convenzione per la collaborazione in attività di interesse comune finalizzate a:

- garantire la continuità operativa del servizio Numero Unico Europeo 112 (NUE 112) attivo in Regione Calabria;
- assicurare la disponibilità di un sistema e di un servizio di Disaster Recovery interregionale a supporto della Centrale Unica di Risposta (PSAP di primo livello) della Azienda Zero della Regione Calabria;
- disciplinare le modalità di supporto tecnico, di consulenza specialistica e di formazione, connesse alla gestione ed all'ottimizzazione del sistema NUE 112, nonché all'integrazione con i Centri di Risposta di secondo livello.

DATO ATTO che:

- AREU gestisce un'infrastruttura tecnologica avanzata per il NUE 112, comprensiva di sistemi di continuità operativa e di Disaster Recovery;
- Azienda Zero ha attivato il NUE 112 nel dicembre 2023 a seguito della D.G.R. Calabria del 28.03.2022 n. 120;
- AREU è titolare del programma applicativo denominato "Call Center NUE 112";
- Azienda Zero necessita di garantire la continuità operativa del proprio PSAP 112 anche in caso di indisponibilità dei sistemi o di eventi critici;

ACQUISITI i pareri favorevoli della S.C. NUE 112 e della S.C. Elisoccorso, per quanto di rispettiva competenza, in merito alle attività oggetto di convenzione;

RILEVATO che:

- le Parti ritengono, quindi, opportuno attivare una collaborazione al fine di migliorare i livelli del Sistema di Emergenza Urgenza reso ai cittadini della Regione Calabria;
- le Parti intendono disciplinare, tramite apposita convenzione, l'erogazione dei servizi di Disaster Recovery e attività di consulenza specialistica da parte di AREU

a favore di Azienda Zero, in tema di sistemi di emergenza-urgenza extraospedaliera e Numero Unico di Emergenza 112;

- AREU ha interesse a valutare i livelli di funzionalità operativa del sistema 118 e del sistema 112 in contesti regionali differenti, anche ai fini di analisi di benchmarking organizzativo, utilizzabili in ambito regionale e nazionale;

RILEVATO l'interesse delle Parti a collaborare nei predetti ambiti di intervento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

DATO ATTO dello scambio di corrispondenza (note prot. AREU n. 3894/2026 del 10/02/2026, n. 4466/2026 del 16/02/2026 e n. 4853 del 19/02/2026) con cui le Parti hanno condiviso e definito il testo della convenzione, trasmettendosi la convenzione debitamente sottoscritta dai propri legali rappresentanti;

CONSIDERATO altresì che la convenzione prevede una collaborazione nei seguenti ambiti:

- organizzazione/riorganizzazione del sistema regionale dell'emergenza/urgenza sanitaria extraospedaliera (118), compreso il supporto alla revisione e al miglioramento dei flussi organizzativi e procedurali;
- progressivo miglioramento del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) regionale;
- garanzia di continuità operativa del servizio NUE 112 attivo in Regione Calabria, mediante disponibilità di un sistema e di un servizio di Disaster Recovery interregionale a supporto della Centrale Unica di Risposta / PSAP di primo livello di Azienda Zero;
- progettazione e avvio della Centrale e attivazione del Numero Europeo Armonizzato 116117 in Regione Calabria;

DATO ATTO, inoltre, che la convenzione disciplina anche tutti gli aspetti connessi all'utilizzo del Servizio NUE 112", alla Non Operatività della CUR (Disaster Recovery), al riuso dell'applicativo AREU NUE 112, alla responsabilità, alle risorse umane e alle condizioni economiche connesse al rimborso dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da AREU per la realizzazione della convenzione in parola, definendo l'ambito della collaborazione;

RITENUTO pertanto di approvare la convenzione tra AREU e Azienda Zero per lo svolgimento di attività di interesse comune, allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la convenzione prevede una collaborazione a titolo gratuito, fatto salvo l'onere per l'Amministrazione richiedente di rimborsare ad AREU gli oneri da questa sostenuti per le attività oggetto di convenzione;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto della convenzione tra AREU e Azienda Zero per lo svolgimento di attività di interesse comune, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
2. di dare atto che la convenzione prevede una collaborazione nei seguenti ambiti:
 - organizzazione/riorganizzazione del sistema regionale dell'emergenza/urgenza sanitaria extraospedaliera (118), compreso il supporto alla revisione e al miglioramento dei flussi organizzativi e procedurali;
 - progressivo miglioramento del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) regionale;
 - garanzia di continuità operativa del servizio NUE 112 attivo in Regione Calabria, mediante disponibilità di un sistema e di un servizio di Disaster Recovery interregionale a supporto della Centrale Unica di Risposta / PSAP di primo livello di Azienda Zero;
 - progettazione e avvio della Centrale e attivazione del Numero Europeo Armonizzato 116117 in Regione Calabria;
3. di dare atto che la convenzione disciplina tutti gli aspetti connessi all'utilizzo del Servizio NUE 112", alla Non Operatività della CUR (Disaster Recovery), al riuso dell'applicativo AREU NUE 112, alla responsabilità, alle risorse umane e alle condizioni economiche connesse al rimborso dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da AREU per la realizzazione della convenzione in parola, definendo l'ambito della collaborazione;
4. di dare atto che la presente convenzione ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo;
5. di dare atto che le spese sostenute per l'attività dall'accordo verranno totalmente rimborsate dall'Azienda Zero e che il ricavo relativo verrà contabilizzato al conto n. 30.10.51.97 "ALTRI PROVENTI PER CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI VARI DA ENTI PUBBLICI";
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA
REGIONE CALABRIA – AZIENDA ZERO E L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA – AREU PER ATTIVITÀ DI INTERESSE
COMUNE**

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (di seguito per brevità "AREU" o "Amministrazione concedente"), con sede legale in Milano al viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

e

Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero (di seguito denominata "Azienda Zero della Regione Calabria" o "Azienda Zero" o "Amministrazione utilizzatrice"), con sede in Viale Europa, Cittadella Regionale, 88100, Catanzaro (CZ), C.F. 97110000797/P. P.IVA 03904040791, in atto rappresentata dall'Ing. Gandolfo Miserendino, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti.

VISTI

- l'articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti" in forza del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- l'articolo 25, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", il quale prescrive che *<<Le pubbliche amministrazioni (...) che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze>>*;
- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 2002 n. 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 n. 2009/136/CE, e in particolare l'art. 26 secondo il quale gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso;
- l'art. 26 della Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, come modificato dalla Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, relativo ai "Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo";

- l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale <<Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia>> ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire (lettera f) <<le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000>>;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato, in adeguamento alla disposizione del Regolamento UE 2016/679, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- la Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", e s.m.i.;
- l'articolo 69, comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale", a norma del quale <<Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali>>;
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)";
- il Decreto 27 aprile 2006 del Ministero delle Comunicazioni recante "Servizio 112 Numero Unico Europeo d'emergenza" relativo all'individuazione del Servizio Numero Unico Europeo di emergenza (NUE 112) quale servizio abilitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118;
- il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 22 gennaio 2008, recante "Numero unico di emergenza europeo 112";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2009, concernente "Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112";
- la lettera a), comma 1 dell'articolo 8 della Legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l'istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità

definite con i Protocolli d'Intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche;

- la Direttiva (UE) 2018/1722 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche che ammodernata e rafforza le previsioni di attuazione del Numero Unico Europeo di emergenza 112 negli Stati membri;

PREMESSO CHE

- l'articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, e s.m.i., il quale stabilisce che, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia <<... garantisce altresì l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo ... In riferimento all'attività NUE 112 svolta dall'Agenzia, qualora si rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne l'afferenza diretta alla direzione generale della Presidenza della Giunta stessa>> e che <<In relazione al NUE 112, la Giunta regionale assegna annualmente all'Agenzia uno specifico finanziamento e definisce le modalità di collaborazione dell'Agenzia con altre amministrazioni pubbliche per l'implementazione e lo sviluppo del servizio sul territorio nazionale>>;
- la Regione Calabria, con legge regionale n. 32/2021 e s.m.i., "Istituzione dell'ente di governo della Sanità Regionale Calabrese denominato: Azienda per il Governo della Sanità Calabrese – Azienda Zero " (di seguito denominata AZ), disciplina il quadro di competenze di pertinenza di AZ, che ha, tra l'altro, competenza per "il coordinamento ed il monitoraggio del Sistema Regionale dell'Emergenza-Urgenza, di cui fanno parte integrante: la Centrale del NUE 112 (Numero Unico per l'emergenza 112), la Centrale Operativa Regionale Unica 118 (CORU 118), tutto il sistema dell'emergenza-urgenza territoriale (di seguito anche denominata pre- o extra-ospedaliera), il sistema dell'emergenza-urgenza ospedaliera (di seguito anche denominata intra-ospedaliera) e l'elisoccorso" ed ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) dirigere l'attività di emergenza-urgenza pre- ed intra-ospedaliera, in collaborazione con gli altri Enti del Sistema Sanitario Regionale, sulla base di rapporti convenzionali, esercitando inoltre una funzione di indirizzo, monitoraggio e coordinamento della emergenza-urgenza pre- ed intra-ospedaliera;
 - b) attuare la programmazione, il controllo e il monitoraggio dei LEA in materia di emergenza-urgenza e pre- e intra-ospedaliera in linea con gli indirizzi regionali e nazionali;
 - c) definire percorsi condivisi di attuazione a livello regionale delle linee di indirizzo in materia di pronto soccorso ed emergenza-urgenza pre- ed intra-ospedaliera in linea con gli indirizzi di programmazione regionale;
 - d) collaborare alla definizione delle modalità operative di raccordo tra l'area ospedaliera, l'area delle cure primarie e l'area della prevenzione per la gestione dell'emergenza-urgenza;
 - e) gestire il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario pre-ospedaliero anche con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;
 - f) coordinare le attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue emocomponenti ed emoderivati e il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianti degli organi e tessuti;

- g) operare in raccordo con il sistema di Protezione Civile per far fronte alle grandi emergenze;
- h) esercitare ogni ulteriore funzione afferente alla gestione del sistema di emergenza-urgenza, assegnata dalla Giunta regionale.
- con Delibera di Giunta regionale n. 152 del 13.04.2023 – *Atto di indirizzo e Modifiche delle DDGGRR n. 575/2021 e n. 120/2022* – sono state definitivamente conferite all'Azienda per il Governo della Sanità Calabrese – Azienda Zero tutte le competenze in materia di realizzazione e gestione del sistema regionale di emergenza urgenza, fatta eccezione per la sola attività di realizzazione della Centrale Operativa del NUE 1-1-2, la cui responsabilità rimane in capo ai Dipartimenti Regionali della "Transazione Digitale ed Attività Strategiche" ed "Economia e Finanze"; oltre alla disposizione, a tutti i Dipartimenti interessati, di procedere, con successivi atti e sulla base dei fabbisogni che saranno determinati da Azienda Zero, o dal soggetto da questa delegato, al trasferimento di tutte le risorse necessarie per gli allestimenti delle centrali e per la gestione delle attività indicate;
- AREU gestisce un'infrastruttura tecnologica avanzata per il NUE 112, comprensiva di sistemi di continuità operativa e Disaster recovery;
- L'Azienda Zero della Regione Calabria ha attivato il NUE 112 nel dicembre 2023 a seguito della D.G.R. del 28.03.2022 n. 120;
- AREU è titolare del programma applicativo denominato Call Center NUE 112;
- L'Azienda Zero della Regione Calabria necessita di garantire la continuità operativa del proprio PSAP 112 anche in caso di indisponibilità dei sistemi o eventi critici.

RILEVATO CHE

- Le parti ritengono opportuno attivare una collaborazione al fine di migliorare i livelli del Sistema di Emergenza Urgenza attuato nei confronti dei cittadini della regione Calabria;
- Le parti intendono disciplinare, tramite la presente convenzione, l'erogazione dei servizi di Disaster recovery e delle attività di consulenza specialistica da parte di AREU a favore della Azienda Zero della Regione Calabria, in tema di sistemi di emergenza urgenza extraospedaliera e Numero Unico di Emergenza 112;
- AREU ha interesse a valutare i livelli di funzionalità operativa del sistema 118 e del sistema 112 in contesti regionali differenti, anche al fine di condurre analisi di benchmarking organizzativa da poter utilizzare in ambito regionale e nazionale, anche ai fini di programmazione e di sviluppo evolutivo.

Tutto ciò premesso

1. RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

1. Le premesse, i riferimenti normativi e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne rappresentano il fondamento giuridico e funzionale.

2. OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

1. AREU e Azienda Zero convengono di collaborare nell'ambito della applicazione, anche sperimentale, di modelli organizzativi, processi e tecnologie innovative connessi al sistema di emergenza urgenza e

all'implementazione del numero unico di emergenza urgenza 112, nei seguenti ambiti:

- o organizzazione/riorganizzazione del sistema regionale dell'emergenza/urgenza sanitaria extraospedaliera (118), compreso il supporto alla revisione e al miglioramento dei flussi organizzativi e procedurali del sistema regionale di emergenza-urgenza;
- o progressivo miglioramento del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) regionale;
- o garantire la continuità operativa del servizio Numero Unico Europeo 112 (NUE 112) attivo in Regione Calabria, assicurando la disponibilità di un sistema e di un servizio di Disaster Recovery interregionale a supporto della Centrale Unica di Risposta (PSAP di primo livello) della Azienda Zero della Regione Calabria;
- o progettazione, avvio della Centrale e attivazione del Numero Europeo Armonizzato 116117, in regione Calabria;

nonché di ulteriori attività di comune interesse delle Parti.

3. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

1. La collaborazione nelle aree di cui all'art. 2 prevede anche attività di supporto operativo, supporto tecnico-scientifico, consulenza specialistica e formazione messi a disposizione da AREU, per quanto necessario al conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente Convenzione.
2. Le attività di cui al comma precedente sono programmate congiuntamente dalle Parti, sulla base delle esigenze rappresentate dalla Azienda Zero della Regione Calabria, e sono erogate secondo modalità, tempi e contenuti concordati tra le parti.
3. Le giornate di consulenza e le attività di supporto sono rendicontate a consuntivo, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e sono rimborsate nei termini indicati dall'art. 9 della presente convenzione.

4. PROGRAMMA AREU 112

1. AREU concede ad Azienda Zero a titolo gratuito e non esclusivo, attraverso l'istituto del diritto di riuso con gestione a carico del concedente, di utilizzare, il Programma in formato eseguibile completo della relativa documentazione, come da Allegato A) "Manuale Operatore AREU NUE 112" che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Azienda Zero prende atto che il Programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.
3. Azienda Zero dichiara, in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale, organizzativo ed economico, di conoscere esaurientemente il Programma e le relative specifiche tecniche e funzionali e che, sulla scorta di dette risultanze, detto Programma è pienamente idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle eventuali personalizzazioni che si potranno rendere necessarie.
4. Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione

e di sfruttamento economico del Programma descritto nei suoi componenti sono riconosciuti in via esclusiva in capo ad AREU.

5. Il Programma viene concesso secondo la modalità del riuso con gestione a carico del cedente, la quale prevede che l'Amministrazione concedente, oltre a cedere l'applicativo si fa carico della manutenzione correttiva ed evolutiva dello stesso, con successivo riconoscimento del rimborso degli oneri economici sostenuti in relazione al servizio ricevuto da parte di Azienda Zero, previa approvazione del preventivo dei costi da sostenere.
6. Qualora il Programma venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura all'Amministrazione concedente, anche su istanza formale dell'Amministrazione utilizzatrice, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno concesse in riuso anche a favore di future amministrazioni utilizzatrici, con rimborso proporzionato dei costi sostenuti che siano stati preventivamente accettati.
7. Nel caso in cui Azienda Zero decidesse di dotarsi del servizio di manutenzione ordinaria, ivi compresa anche quella preventiva e normativa, e assistenza full risk H24 del programma in parola, lo stesso deve essere approvvigionato direttamente dalla stessa parte con oneri economici a proprio carico.
8. Azienda Zero ha facoltà di chiedere ad AREU il necessario supporto nell'operatività della nuova CUR NUE 112. A tal fine AREU si impegna, su richiesta della Azienda Zero, a fornire la propria collaborazione, per quanto di propria competenza, alle attività richieste.

5. RESPONSABILITÀ

1. Azienda Zero manleva Regione Lombardia e AREU da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa Amministrazione utilizzatrice o terzi dovessero subire per l'utilizzo di quanto oggetto della presente convenzione.
2. Azienda Zero assume su di sé ogni responsabilità in merito all'uso del Programma applicativo concesso in riuso.
3. Azienda Zero si obbliga a manlevare e tenere indenne Regione Lombardia e AREU anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria o stragiudiziali da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli eventuali oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
4. Nell'ambito dell'utilizzo del Programma, servizio Call Center NUE 112, Azienda Zero sin da ora manleva e si impegna a tenere indenne Regione Lombardia e AREU da qualsivoglia tipo di responsabilità connessa a fatti od omissioni commesse dagli operatori, comunque denominati a prescindere dalla mansione svolta, dell'Azienda Zero stessa.
5. Tutti i reclami, le recriminazioni e le richieste di terzi riconducibili alle attività di specifica competenza dell'Azienda Zero saranno da questa prese in carico e gestite, ferma la disponibilità di AREU a fornire tutta la collaborazione e il supporto professionale per la fase d'istruttoria della pratica.
6. Le responsabilità correlate a errori dei singoli operatori, riconducibili a comportamenti che si discostino dalle apposite disposizioni e/o dalle regole generali del bene e del corretto operare, rimarranno in capo all'Azienda Zero titolare dei rapporti giuridici con i singoli operatori.

6. CESSIONE A TERZI

1. All'Azienda Zero è fatto assoluto divieto di stipulare qualsivoglia tipo di negozio giuridico con altri soggetti per la subconcessione di qualsiasi diritto d'uso e riuso connesso al Programma oggetto della presente convenzione

7. APPROVVIGIONAMENTI

1. Azienda Zero si impegna a provvedere autonomamente e direttamente all'approvvigionamento di tutto quanto necessario affinché le attività previste dall'art. 2 vengano realizzate.
2. Azienda Zero si impegna a provvedere autonomamente e direttamente alla fornitura di attrezzature, dispositivi Hardware, Software, collegamenti dati, arredi e quant'altro necessario all'allestimento, al funzionamento e al collegamento della sala formativa operativa, della CORU 118 della Regione Calabria nonché di altre strutture/funzioni ritenute necessarie, per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.

8. NON OPERATIVITÀ O TRABOCCO DELLE CHIAMATE DALLA CUR DELLA REGIONE CALABRIA – DISASTER RECOVERY

1. AREU si impegna a porre in essere quanto necessario affinché possa essere garantito il subentro da parte della CUR di Varese a favore delle CUR della Regione Calabria nei casi di seguito riportati:
 - a. dichiarata "non operativa";
 - b. "trabocco delle chiamate" per saturazione dei flussi della CUR.
2. Il sistema di Disaster Recovery è configurato e realizzato nel rispetto delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) in materia di continuità operativa e Disaster recovery delle Pubbliche Amministrazioni, nonché delle disposizioni normative nazionali vigenti in materia di Numero Unico Europeo 112 (NUE 112).
3. Nel caso in cui per garantire il servizio Disaster Recovery si renda necessario adeguare l'infrastruttura tecnologica della CUR NUE 112 di Varese, o altra CUR debitamente indicata da AREU, Azienda Zero si impegna a rimborsare ad AREU gli oneri economici che la stessa dovrà sostenere.
4. Nel caso in cui dovesse attivarsi il servizio Disaster Recovery, per effettiva non operatività della CUR della Regione Calabria o in caso di suo vicariamento temporaneo per il verificarsi di una situazione di trabocco, la Regione si impegna a riconoscere ad AREU il rimborso dei costi sostenuti e connessi all'effettivo impegno del personale.

9. RISORSE UMANE E CONDIZIONI ECONOMICHE

1. AREU si impegna a collaborare con Azienda Zero, con oneri economici rimborsati a cura di quest'ultima, affinché venga prestato tutto il necessario supporto formativo, operativo, professionale e tecnico - scientifico atto a garantire le attività di cui alla presente convenzione (formazione, affiancamento on the job, supporto tecnico, Disaster Recovery).
2. Il predetto personale di AREU presta la propria attività, prevalentemente, attraverso l'istituto del distacco funzionale (svolgendo attività in orario di servizio e attività di formazione retribuita – in e fuori orario di servizio – secondo quanto previsto dal CCNL comparto Sanità e dai regolamenti di AREU) presso le sedi che verranno individuate da Azienda Zero, con rimborso di tutti i

connessi oneri economici da parte di quest'ultima, o presso i locali di AREU. L'attività lavorativa del predetto personale di AREU non può, in nessun caso, generare orario aggiuntivo in regime di straordinario.

3. Con specifico riferimento all'attività di Disaster recovery di cui all'art. 8, Azienda Zero si impegna al rimborso degli oneri sostenuti da AREU, comprese le ore/operatore dedicate all'attività e i costi sostenuti per il corretto funzionamento e il mantenimento del sistema.
4. Azienda Zero, per l'attività di collaborazione della presente convenzione, per quanto non abbia provveduto direttamente e autonomamente, si impegna a rimborsare ad AREU tutte le spese, dirette e indirette, dalla stessa sostenuta e connesse alla realizzazione di quanto prescritto nella presente convenzione.
5. Il rimborso delle ulteriori spese, derivanti dalle attività aggiuntive poste in essere da AREU nell'interesse di AZIENDA ZERO, e per la realizzazione delle finalità della presente convenzione, può essere riconosciuto esclusivamente per le voci documentate e sostenute da parte di AREU per conto di AZIENDA ZERO previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e presentazione dei giustificativi di spesa.
6. I pagamenti connessi alla presente convenzione devono essere perfezionati da AZIENDA ZERO entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte di AREU del documento contabile/fiscale/fattura, mediante operazioni di "girofondi", sul c/corrente di Tesoreria Provinciale - Banca D'Italia n. 320548, intestato a: AGENZIA REG EMERG URGENZA, cod. sezione: 139, Descrizione Sez.: Milano.
7. Il conferimento di incarichi a professionisti non dipendenti delle Parti per interventi/funzioni, anche formativi e didattici, sono effettuati direttamente dalla Parte interessata alla realizzazione degli interventi/funzioni.

10. DURATA E RISOLUZIONE

1. La presente convenzione decorre dal giorno di ultima sottoscrizione e ha durata di 3 (tre) anni, con esclusione del tacito rinnovo.
2. Alla scadenza del termine convenuto la presente convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per un periodo di pari durata, tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti.
3. Entrambe le Parti potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno sei mesi, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.
4. In caso di recesso anticipato, restano salvi gli obblighi economici già assunti dalle Parti alla data di efficacia del recesso, nonché quelli derivanti da attività già avviate o da impegni contrattuali connessi all'attuazione della Convenzione.

11. TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs.196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.
3. I ruoli e le responsabilità delle Parti in qualità di titolari, contitolari o responsabili del trattamento, nonché le misure tecniche e organizzative adottate a garanzia della sicurezza, riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati nell'ambito del servizio NUE 112, del sistema di Disaster Recovery e delle attività di vicariamento operativo, sono disciplinati negli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

12. IMPOSTE E ONERI

1. La registrazione dell'accordo è prevista solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
2. L'imposta di bollo sul presente atto è pro quota a carico delle Parti, assolta virtualmente da AREU, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642, ex Autorizzazione - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI|REGISTRO UFFICIALE|4352|11-01-2021 per € 48,00.
3. Azienda Zero si impegna al rimborso ad AREU della quota di propria competenza.

13. CONTROVERSIE

1. In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

14. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel PIAO, e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano/Catanzaro, data dell'ultima firma digitale posta.

Per AREU

Dott. Massimo Lombardo



MASSIMO
LOMBARDO
18.02.2026 16:45:51
GMT+01:00

Per AZIENDA ZERO

Ing. Gandolfo Miserendino

Gandolfo Miserendino

Firmato digitalmente da:
GANDOLFO MISERENDINO
Data: 13/02/2026 19:10:27

Le Parti specificatamente approvano l'articolo inerente alla definizione del Foro.

Per AREU

Dott. Massimo Lombardo



MASSIMO
LOMBARDO
18.02.2026
16:45:51
GMT+01:00

Per AZIENDA ZERO

Ing. Gandolfo Miserendino

Gandolfo Miserendino

Firmato digitalmente da:
GANDOLFO MISERENDINO
Data: 13/02/2026 19:10:27